



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 17 Dicembre 2025

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto sui controlli al Terzo settore è legge: prime indicazioni

di **Gabriele Bacchiega**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli step da seguire per la creazione della holding

di **Ennio Vial**

IVA

Modalità di esportazione dei beni ai fini della lavorazione

di **Marco Peirola**

PATRIMONIO E TRUST

La nuova disciplina dell'azione di riduzione degli immobili donati

di **Luigi Ferrajoli**

CONTENZIOSO

Improponibile l'accertamento negativo nel processo tributario

di **Fabio Campanella**

OPINIONI E ISTITUZIONI

EcNews cambia veste: un quotidiano, tre anime per i professionisti

di **Milena Montanari**

Il Decreto sui controlli al Terzo settore è legge: prime indicazioni

di **Gabriele Bacchiega**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**ASSOCIAZIONI
E SPORT**

IN OFFERTA PER TE € 97,50 + IVA 4% anziché € 150 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Introduzione

Il Titolo XI del Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017 è rubricato «*Dei controlli e del coordinamento*».

Nello specifico, all'art. 92 «*Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo*» viene previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), che rappresenta l'Autorità centrale di vigilanza sul sistema ETS: «*b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita Sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'art. 61*».

Di seguito, l'art. 93 va a disciplinare i controlli sugli ETS, che sono finalizzati ad accertare sia il possesso dei requisiti della permanenza dell'iscrizione al RUNTS che, più in generale, il regolare svolgimento dell'attività di interesse generale posta in essere dall'ente. La norma individua i soggetti demandati a questo scopo, tra cui:

«*3. L'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio [...]*».

4. Le Amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore [...].

5. Le reti associative di cui all'art. 41, comma 2 iscritte nell'apposita Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti [...]».

L'art. 96, poi, al fine di definire forme, contenuti e modalità per l'esercizio del controllo, rimanda a uno specifico Decreto del Ministro del lavoro: «*1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della*

Legge 6 giugno 2016, n. 106, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali».

Tale Decreto è stato emanato dal MLPS in data 7 agosto 2025 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre, entrando pertanto in vigore dal giorno successivo, 16 settembre 2025.

Tuttavia, il sistema dei controlli non è già a regime, dal momento che mancano a oggi 2 indicazioni fondamentali e operative, da fornire sempre da parte del MLPS e con ulteriori Decreti:

- i modelli di verbale da adottare da parte dei verificatori per le tipologie di controllo disposte dal Decreto;
- la data dalla quale far decorrere il termine triennale entro il quale ciascun ETS deve essere assoggettato al controllo “ordinario”, come previsto dagli artt. 21, comma 1 e 10, comma 1.

A dirla tutta, i modelli di verbale avrebbero dovuto essere approvati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento e quindi entro il 15 novembre, ma non ci sono notizie al riguardo.

In merito ai controlli attualmente in corso di svolgimento da parte degli Uffici del RUNTS, si ritiene che le regole e i principi contenuti nella disposizione normativa siano immediatamente da recepire e applicare, anche in difetto della modulistica a supporto.

Gli ETS soggetti ai controlli

Di seguito l'elenco schematico degli ETS assoggettati ai controlli disposti dal Decreto.

Tipo ETS	Sezione RUNTS	Controllo D. 07/08/2025
Organizzazioni di Volontariato	A	SI
Associazioni di Promozione Sociale	B	SI
Enti filantropici	C	SI
Imprese Sociali/Cooperative Sociali	D	NO
Reti associative	E	SI
Società di Mutuo Soccorso	F	NO
Altri enti del Terzo settore	G	SI

Pertanto:

- le Imprese sociali sfuggono a questo sistema perché sottoposte alla vigilanza diretta del

MLPS come disposto dall'art. 15, D.Lgs. n. 112/2017 (Codice delle imprese sociali);

– le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso sono controllate dal MISE, ora MIMIT, come avviene in generale per il mondo cooperativo.

Ci sono inoltre altre esclusioni, giustificate da situazioni peculiari dell'ente:

- enti sottoposti a gestione commissariale;
- enti sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi (ad esempio la composizione negoziata della crisi, la liquidazione controllata, la liquidazione giudiziale).

Rimangono invece assoggettabili gli enti in scioglimento volontario e quelli in concordato preventivo.

Finalità e tipologie di controllo

Lo scopo dei controlli è quello di accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale da parte dell'ente;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

Gli argomenti oggetto di controllo riguardano, come meglio si specificherà di seguito: i contenuti essenziali dello statuto, l'attività in concreto svolta, le finalità effettivamente perseguite, la governance dell'ente, la trasparenza e pubblicità.

Un paio di precisazioni e qualche considerazione al riguardo.

Per prima cosa, non si tratta di un sindacato di merito, da parte delle Autorità individuate, sulla bontà o meno delle scelte effettuate dagli enti e dai loro organi, tuttavia, dal momento che oggetto è anche la verifica del perseguimento delle finalità di interesse pubblico, è chiaro che non si può prescindere dal controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività di interesse generale prevista dallo statuto e, caso mai si accertasse che l'ente svolge in realtà una attività diversa, magari commerciale, allora ciò sarebbe da reputare a una scelta illegittima da parte dell'organo di amministrazione o associativo.

In secondo luogo, bisogna distinguere i controlli del Decreto in oggetto da quelli preventivi svolti dai competenti Uffici del RUNTS in sede di domanda di iscrizione. Questi ultimi sono controlli formali finalizzati ad appurare la presenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione iniziale

dell'ente.

Da ultimo, vengono, ovviamente, fatte salve le attività di vigilanza cui gli ETS, al pari di tutti gli altri enti, sono sottoposti in ambiti diversi, e cioè:

- vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- vigilanza in materia fiscale e tributaria, nonché sulla spettanza del 5 per mille, affidata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria;
- controlli amministrativi e contabili sull'utilizzo delle risorse finanziarie o patrimoniali, da parte delle PA ed enti territoriali eroganti (oltre che i permessi per svolgere particolari attività).

In merito alle tipologie, il Decreto distingue controlli “ordinari” da quelli “straordinari”.

I controlli ordinari: cadenza e oggetto

I controlli “ordinari”, o “programmati”, sono effettuati a cadenza triennale su tutti gli ETS: vale a dire che ciascun ETS deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni 3 anni.

Viene disposto che:

- il termine per il primo controllo all'ente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUNTS (come anticipato, da disposizione transitoria, in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data che verrà individuata con un apposito Decreto);
- nel primo triennio i controlli ordinari dovranno riguardare oltre il 55% degli ETS (obiettivo ambizioso, visto che si tratta di una platea potenziale di 130mila enti e quindi più di 70mila controlli da svolgere);
- entro il 31 marzo di ogni anno sarà definito il programma dei controlli ordinari per il successivo triennio, da parte dell'ente responsabile coinvolto.

Il controllo ordinario ha per oggetto la verifica, in via prioritaria attraverso accertamenti a campione essenzialmente di natura documentale, di specifici elementi:

Art.11, comma 1, Decreto 07/08/2025	Oggetto di controllo	Oggetto di controllo
a)	Correttezza della denominazione	Compatibilità della forma giuridica con

	dell'ente anche in ragione della Sezione di iscrizione nel RUNTS	la qualifica di ETS e con la Sezione di iscrizione nel RUNTS
b)	L'ente non è un soggetto escluso ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (*)	L'ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge (*)
c)	Presenza del numero minimo di associati (se richiesto)	Base sociale non composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente
d)	Presenza nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente degli elementi di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 117/2017 (**)	Presenza nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente degli elementi previsti per le particolari categorie di ETS (**)
e)	Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita (*)	Assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle Amministrazioni competenti di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (*)
f)	Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale svolto sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale	
g)	Rispetto dei principi e delle linee guida sull'attività di raccolta fondi (*)	
h)	Assenza di distribuzione di utili, neanche in via indiretta (*)	
i)	Bilanci redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 117/2017	
j)	Bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (*)	
k)	Pubblicazione, se richiesto dalla legge, delle informazioni di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 relative a emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (*)	
l)	Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (*)	
m)	Rispetto delle norme in materia di volontariato (*)	
n)	Per le APS – OdV, verifica della prevalenza dei volontari e rispetto del rapporto tra volontari (o associati) e lavoratori (*)	
o)	Patrimonio degli enti con personalità giuridica non inferiore di oltre 1/3 rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica (*)	
p)	Nomina e corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge (*)	
q)	Effettuazione delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTS	
r)	Assenza di cause di scioglimento o estinzione dell'ente	

Sono previsti controlli semplificati per gli enti che, nel triennio antecedente quello del controllo, non abbiano superato i 60.000 euro di entrate complessive per ciascun anno.

Nello specifico, essi non vengono assoggettati agli accertamenti contrassegnati in tabella con l'asterisco (*), rimanendo soggetti alle sole verifiche di cui alle lett. a), c), d), f), i), q), r).

La verifica prettamente documentale sul patrimonio dell'ente con personalità giuridica di cui alla lett. o) peraltro sarebbe difficilmente praticabile in caso di enti con entrate inferiori a 60.000 euro, dal momento che questi possono presentare il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, senza la situazione patrimoniale.

Le verifiche inerenti la lett. d), ovvero il controllo sulle clausole obbligatorie da includere all'interno degli atti costitutivi e statuti, non sono invece esperibili sugli enti che li hanno redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con Decreto del MLPS, correttamente depositati al RUNTS.

Per le fondazioni, si aggiungono i seguenti controlli:

Art. 11, comma 2, Oggetto di controllo
Decreto 07/08/2025

- a) Accertarsi che lo scopo non sia divenuto irrealizzabile
- b) Assenza di deliberazioni contrarie a norme imperative, atto di fondazione, ordine pubblico o buon costume
- c) Assenza di azioni dell'organo amministrativo in difformità allo statuto, allo scopo o alla legge

In sede di controllo, inoltre, gli ETS che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei 3 limiti oltre i quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di revisione, devono produrre l'informazione antimafia.

I controlli ordinari: modalità e durata

Come anticipato, il controllo ordinario viene effettuato attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso:

- ai documenti già depositati nel RUNTS (ad esempio per le verifiche di cui alle lett. a, d, i, j, o, p, q);
- ai documenti, dati e informazioni da richiedere all'ente (ad esempio, estratti dei libri sociali, come il libro degli associati, il registro dei volontari, i verbali delle assemblee e delle adunanze dell'organo amministrativo; il libro unico del lavoro).

Sia l'avvio dell'attività di controllo che le successive comunicazioni bi-direzionali sono da gestire esclusivamente via PEC.

Risulta evidente che alcune verifiche siano da effettuare con l'ausilio di altre fonti diverse dal RUNTS, come ad esempio per assicurarsi dell'assenza di violazioni di norme nell'esercizio dell'attività che siano accertate da PA, oppure per il riscontro delle informazioni di trasparenza sugli emolumenti agli organi sociali, tramite l'ispezione del sito internet dell'ente o della rete cui aderisce.

Più difficile è constatare l'assenza della causa di scioglimento dell'ente motivata dal conseguimento o dall'impossibilità di realizzare lo scopo sociale. Ciò comporta, infatti, una analisi approfondita non solo dello statuto, ma anche della situazione contingente dell'ETS. Per esemplificare, se lo scopo sociale, declinato nello statuto, fosse quello di raccogliere fondi al fine di acquistare delle attrezzature specifiche da donare a uno specifico istituto di ricerca sanitaria e tale obiettivo si fosse realizzato, oppure l'istituto individuato non fosse più esistente, il verificatore potrebbe averne contezza solo con un approfondimento specifico.

Nel caso in cui, a seguito dell'accertamento documentale, si rendesse necessario un approfondimento istruttorio, allora è possibile effettuare controlli presso la sede legale dell'ente (o negli altri luoghi in cui viene svolta l'attività). Durante questi controlli *in loco* l'ente deve esibire i libri sociali e fornire tutti i dati e le informazioni richieste. In accordo al principio del contraddittorio, viene prevista la presenza del legale rappresentante (o altro soggetto delegato), nonché la possibilità per l'ente di essere assistiti da professionisti di fiducia.

Come già gli enti sportivi dilettantistici conoscono, è fatta salva la possibilità per il verificatore di "intervistare" gli associati, i dipendenti, i terzi interessati.

Il controllo ordinario deve concludersi entro 90 giorni dalla PEC istruttoria dell'avvio, salvo sospensioni per:

- richieste di informazioni (20 giorni di sospensione del termine a far data dalla richiesta);
- invito alla regolarizzazione (il termine riparte dalla verifica della regolarizzazione o – se non effettuata – dopo 30 giorni dal termine per regolarizzare).

I controlli straordinari: motivazioni, svolgimento e durata

Le motivazioni che stanno dietro all'avvio del procedimento di un controllo straordinario possono essere le più svariate, ovvero esso:

- può avere natura "generale" (ogni qualvolta venga ritenuto opportuno);
- può essere diretto ad accertare uno o più aspetti già oggetto di controllo "ordinario" (sulla base di un'esigenza di approfondimento scaturita nel corso dello stesso);

– può essere diretto ad accertare la regolare fruizione del social *bonus* erogato ai sensi dell'art. 81, CTS (ovvero lo specifico credito d'imposta riconosciuto a fronte del recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata).

La motivazione del controllo va indicata all'atto dell'avvio del procedimento.

L'esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, ovvero non si riparte con il computo di un nuovo triennio a fronte del controllo straordinario.

Le modalità sono del tutto analoghe a quelle già indicate per i controlli ordinari: si tratta di accertamenti documentali e di comunicazioni che avvengono via PEC, oltre alla possibilità di visite *in loco* e di conseguenti "interviste" ai soggetti coinvolti nell'attività dell'ente, compresi i terzi interessati.

La durata del controllo straordinario non può travalicare i 30 giorni.

Soggetti attivi del controllo

Di seguito si individuano quali sono i soggetti richiamati dalla norma allo scopo di effettuare le verifiche. Va fatta una opportuna distinzione tra:

- soggetti "responsabili" del controllo;
- soggetti "autorizzati" al controllo;
- soggetti "convenzionati";
- soggetti (materialmente) "incaricati" del controllo.

I soggetti responsabili sono gli enti ai quali viene affidata la competenza in materia di controllo.

In particolare, si tratta degli Uffici territoriali del RUNTS (statale, regionali, delle Province autonome).

I soggetti autorizzati sono quelli che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione da parte del MLPS allo svolgimento dei controlli "ordinari" e che diventano a loro volta "responsabili". Essi sono:

- reti associative nazionali (RAN);

– centri di servizio per il volontariato (CSV).

I soggetti autorizzati possono svolgere i controlli ordinari sugli ETS a essi aderenti.

I soggetti convenzionati sono, a loro volta, sempre le RAN (o anche altre Reti non nazionali) o i CSV che, non essendo autorizzati, abbiano stipulato una apposita convenzione con uno dei soggetti autorizzati affinché vengano affidati a quest'ultimo i controlli sugli enti aderenti al soggetto convenzionato. Anche gli Uffici del RUNTS possono essere convenzionati con soggetti autorizzati in merito ai controlli su enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato.

Per soggetto “aderente” si intende un ente che abbia dichiarato al RUNTS la propria affiliazione (alla RAN o al CSV). Ci sono poi norme particolari nei casi di adesione a più soggetti (la scelta va fatta dall'ETS mediante una apposita funzionalità del Registro oppure si considera il primo soggetto indicato nel Registro).

Di seguito si presenta una tabella per schematizzare l'individuazione della competenza dei verificatori.

Ente sottoposto al controllo	Soggetto responsabile dei controlli “ordinari”	Soggetto responsabile dei controlli “straordinari”
ETS aderente a un soggetto autorizzato	RAN o CSV autorizzato (scelto o prima adesione in caso di adesione a “più” soggetti autorizzati)	Ufficio del RUNTS territorialmente competente
ETS aderente a un soggetto convenzionato	RAN o CSV autorizzato	
ETS non aderente ad alcun soggetto convenzionato, con RUNTS competente convenzionato	RAN o CSV autorizzato	
ETS non aderente ad alcun soggetto convenzionato, con RUNTS competente non convenzionato	Ufficio del RUNTS territorialmente competente	

Il Decreto entra nel merito della procedura di autorizzazione degli enti interessati (si badi bene, non obbligati) all'effettuazione dei controlli, la sua validità, le ipotesi di revoca e la vigilanza sugli enti autorizzati.

Incaricati materiali del controllo

Rimangono da individuare i soggetti che materialmente procederanno al controllo, vale a dire

le persone fisiche che svolgeranno le verifiche su incarico di un soggetto “responsabile”.

In ragione della consapevolezza che i soggetti responsabili potrebbero trovarsi in difficoltà nel reperire risorse umane interne (i propri dipendenti) da dedicare allo specifico incarico, si prevede che essi possano essere anche:

- collaboratori esterni;
- professionisti esterni.

Requisiti professionali

I requisiti richiesti in capo ai collaboratori e professionisti esterni sono i seguenti (almeno uno dei quali è da soddisfare):

- aver frequentato con esito positivo uno dei corsi di formazione *ad hoc* organizzati (si veda in seguito);
- avere comprovata esperienza (almeno triennale) nella revisione, controllo, gestione e consulenza a (o in materia di) ETS;
- appartenere a una delle categorie di soggetti *ex art. 2397*, comma 2, c.c.: revisori legali, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari in materie economiche o giuridiche.

I medesimi soggetti non devono poi presentare cause di incompatibilità generale (interdetti, inabilitati, falliti, ecc.) o specifica sull'ente (rapporti di coniugio, parentela con gli amministratori, rapporto di consulenza o di lavoro con l'ETS da controllare).

Al massimo si possono effettuare, da parte della stessa persona incaricata, 3 procedure di controllo consecutive sul medesimo ETS (per il principio di rotazione).

In merito ai corsi di formazione finalizzati alla maturazione del primo requisito, essi sono organizzati dai soggetti autorizzati e dagli ordini professionali (per il primo anno, anche dal Ministero del Lavoro a mezzo delle Regioni o delle associazioni più rappresentative di ETS e CSV), e devono avere durata almeno pari a 40 ore, terminando con una prova finale. Sono poi previsti anche corsi di aggiornamento annuali, da organizzare da parte dei medesimi soggetti, di durata almeno pari a 20 ore, cui i professionisti e collaboratori dovranno partecipare almeno una volta nell'arco di un triennio (obbligo non previsto per le categorie *ex art. 2397*, comma 2, c.c.). È importante precisare che il soggetto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ove già non dipendente di PA.

Contributi statali

A sostegno dello svolgimento dei controlli ordinari da parte dei soggetti autorizzati, viene prevista l'erogazione di un contributo annuale ripartito come dalla seguente tabella.

Fascia	Importo massimo	Entrate dell'ente controllato (*)
a)	50 euro	Fino a 60.000 euro
b)	100 euro	Da 60.000,01 a 300.000 euro
c)	250 euro	Da 300.000,01 a 1.000.000 euro
d)	500 euro	Oltre 1.000.000 euro

(*) si intende l'ammontare più alto delle entrate dell'ente sottoposto a controllo, come risultante dai bilanci depositati nel triennio antecedente il controllo.

Il 60% dell'importo della fascia a) moltiplicata per il numero di enti che il soggetto autorizzato prevede di controllare nell'anno è erogato in anticipo.

Il saldo viene determinato ed erogato sulla base dei controlli effettivamente conclusi sugli ETS.

Esiti dei controlli e provvedimenti degli Uffici del RUNTS

Al termine delle verifiche, gli esiti possibili sono diversi e risulteranno nelle conclusioni al verbale redatto dal soggetto incaricato, insieme alle relative procedure da attuare. Schematizzando:

Esito	Procedura
Nessuna irregolarità	Il controllo si chiude senza rilievi. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto controllo, pubblicata nel RUNTS.
Irregolarità sanabile	Invito, dal soggetto incaricato, alla regolarizzazione in un termine tra i 30 e i 90 giorni. Entro i 30 giorni dalla decorrenza del termine viene verificata la regolarizzazione. Con esito positivo, viene rilasciata l'attestazione di avvenuto controllo, pubblicata nel RUNTS.
Irregolarità non sanabile o irregolarità sanabile non regolarizzata	Trasmissione via PEC all'ente del verbale, con assegnazione del termine di 15 giorni per inviare eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine, formulazione di una proposta motivata (non vincolante) all'Ufficio del RUNTS di adozione di un provvedimento.

L'Ufficio del RUNTS, ricevuta la proposta come risultato dell'esito negativo sopra evidenziato nell'ultima riga, può adottare i seguenti provvedimenti:

- disporre un controllo “straordinario” o ulteriori provvedimenti;

- diffidare l'ente a regolarizzare la situazione, in un termine compreso tra 30 e 180 giorni e, in difetto, provvedere alla cancellazione dal RUNTS;
- avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS.

Nel caso di fondazioni, prima di avviare la cancellazione, l'Ufficio può disporre la sostituzione degli amministratori (quando le disposizioni nell'atto di fondazione non possono attuarsi) o la nomina di un commissario straordinario (qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo o della legge).

Se il controllo non è nemmeno partito a causa dell'irreperibilità dell'ente, viene proposta all'Ufficio RUNTS la cancellazione dell'ente.

Alcune considerazioni

Il modello previsto dal Decreto si pone sulla scia e trae ispirazione da altri provvedimenti simili già a regime da molti anni. Le società cooperative, ad esempio, vengono controllate da parte dei funzionari ministeriali, piuttosto che dagli incaricati delle associazioni di categoria, per le cooperative loro aderenti. È lecito aspettarsi che il modello di verbale che verrà adottato dai verificatori degli ETS sia molto simile a quello in uso e già più volte aggiornato ai verificatori delle cooperative. Evidentemente il format sarà da adattare alle peculiarità del Terzo settore. Indubbiamente le cooperative per loro natura sono strutturate per poter accogliere *in loco* (ove richiesto, ad esempio per le cooperative di lavoro o quelle di maggiori dimensioni) e per rispondere sugli argomenti oggetto di verifica, mentre per la platea degli ETS, soprattutto per quelli di minori dimensioni, non sempre è così. Il che rende spesso indispensabile l'affiancamento e la consulenza di un professionista preparato. Tuttavia, la limitazione dei controlli per gli ETS "minori" e la comunicazione quasi esclusivamente da remoto fa sì che per essi la disposizione sia meno impattante.

A proposito delle verifiche *in loco*, è opportuno istruire adeguatamente in via preventiva i soggetti che potranno essere intervistati da parte dei verificatori, affinché non vengano date risposte poco "consone" in merito all'assenza della distribuzione degli utili, la corretta gestione dell'attività, la partecipazione alle assemblee (per prima quella di approvazione del bilancio), la qualifica di volontario, ecc.

In linea generale, per arrivare pronti alla fase operativa dei controlli, è conveniente che gli ETS attuino un check, per non dire una vera e propria due diligence, sulla propria situazione attuale, anticipando internamente la verifica sulla compliance statutaria, sulle comunicazioni annuali dei dati al RUNTS, sulla conformità dei bilanci d'esercizio e di quelli sociali rispetto ai Decreti ministeriali, sul rispetto degli obblighi di trasparenza e in materia di volontariato, sulla fiscalità. Ciò per apportare i correttivi che si rendessero necessari, anche mediante il supporto di professionisti specializzati.

Da più parti si è parlato di un “autocontrollo” del non profit: è vero che il coinvolgimento delle RAN piuttosto che dei CSV (a loro volta oggetto di controllo) significa che il mondo del Terzo settore in sostanza si controlla da solo, ma l’accento è da porre sulla “sussidiarietà” prevista dal Decreto. Gli enti di secondo livello sono infatti chiamati ad assumersi delle responsabilità notevoli in materia di controlli, una sfida che va colta nell’ottica di salvaguardare l’interesse degli enti aderenti e non in quella “punitiva” o “inquisitoria”. Lo scopo deve essere quello di rendere più forte la fiducia di tutti gli interessati (istituzioni, cittadini, utenti, ecc.) che guarderanno all’ente sicuri della sua trasparenza, della responsabilità della governance e del corretto operato, una volta che saranno certificati dai controlli.

Chiaramente, è intuibile come alcune delle organizzazioni coinvolte potranno (perlomeno inizialmente) nutrire delle perplessità in quanto la capacità tecnica maturata dal loro ruolo consulenziale e a esso dedicata verrà in parte trasferita a una funzione che i loro enti aderenti non richiedono ma, al contrario, subiscono.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli step da seguire per la creazione della holdingdi **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Casi pratici di creazione della holding

Scopri di più

La **creazione della holding** può sembrare operazione alquanto banale in quanto si risolve in una **mera costituzione di una società** o in una operazione di **aumento del capitale** sociale di una **società preesistente**.

Invero, molte sono le attenzioni da porre in via preventiva, in quanto **alcuni errori potrebbero inficiare l'operazione** precludendo il regime di realizzo controllato o generando delle **donazioni indirette che potrebbero creare problemi successori** (per tacer delle possibili osservazioni del Fisco).

Non entriamo, in questa sede, nel merito delle **ragioni che possono indurre il contribuente a crearsi la holding**, che potrebbero andare dall'esigenza di favorire il ricambio generazionale a quella di gestire meglio gli assetti di governance o, **anche di tutelare il patrimonio**.

Non entriamo, altresì, nel merito di eventuali **profili di abuso dell'operazione** che devono essere attentamente valutati. È, infatti, fondamentale conoscere il **pensiero dell'ufficio sull'operazione che stiamo implementando**. Da un lato, per poter conseguire una serenità nel caso in cui si appuri che l'operazione non viene generalmente qualificata come abusiva, dall'altro per essere consapevoli che **se l'ufficio è solito contestare l'operazione che ci accingiamo a implementare** (ad esempio, un cash buy out) siamo consapevoli che dovremo ragionevolmente affrontare un contenzioso.

Non entriamo in questa sede nemmeno nel **merito delle soluzioni alternative al conferimento di partecipazioni** che possono essere valutate. Il nostro punto di partenza, pertanto, è quello di un contribuente che da solo, o assieme ad altri soci, intende **conferire la propria partecipazione in una società di capitali in una holding**.

Il primo punto da valutare attiene alla **natura della società conferitaria** (holding). Per poter beneficiare del **regime di realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR](#), la conferitaria deve essere una **società di capitali o** – si spera – anche una **società di persone in contabilità ordinaria**. Appare oltremodo rischioso il conferimento in una **società semplice o in una società di persone commerciale in contabilità semplificata** in quanto la mancata presenza

dello Stato patrimoniale **rende impossibile**, o quantomeno difficoltoso, **monitorare l'incremento del Patrimonio netto**. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla **conferitaria non residente**.

Il secondo step da valutare è se la **conferitaria acquisisca o incrementi il controllo di diritto** nella conferita.

In caso affermativo, potrà trovare applicazione il [comma 2, dell'art. 177, TUIR](#), e non assume rilevanza né la **natura del conferente**, né **l'attività svolta dalla conferita**. Qualora **non venga integrato il controllo**, il socio conferente potrà valutare l'applicazione del **successivo comma 2-bis**, ma le cose si complicano.

Pur rimanendo influente la natura del conferente, questi deve essere **l'unico socio della holding conferitaria**. In caso di **conferente persona fisica**, sono **accettati solo i familiari** dell'[art. 5, comma 5, TUIR](#), i quali, tuttavia, se effettuano anche loro un conferimento di partecipazione **possono beneficiare del comma 2-bis solo se anche la loro partecipazione**, singolarmente conferita, **risulta qualificata** (percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria > 20% oppure partecipazione al capitale o al patrimonio > 25%). Nel comma 2-bis, in relazione alla natura della conferitaria/holding valgono le considerazioni svolte in precedenza. Diversamente, in relazione alla conferita il conferimento deve avere a oggetto **una partecipazione qualificata e**, a differenza del comma 2, assume **rilevanza l'attività da questa svolta**. Infatti, se questa si qualifica come **holding finanziaria o industriale**, ai sensi dell'[art. 162-bis, TUIR](#), devono essere rispettati gli **ulteriori requisiti restrittivi del successivo comma 2-ter** che in questa sede non approfondiamo.

Un ultimo aspetto da considerare, infine, attiene all'eventuale **priorità esistente tra le varie norme che regolano il conferimento**. Si tratta di un approccio che non trova puntuale riscontro nel dato normativo ma che **deriva dall'elaborazione dell'Amministrazione finanziaria**. Il [Principio di diritto n. 10/E/2020](#) ha chiarito che il **regime di realizzo controllato**, di cui all'[art 177, comma 2, TUIR](#), **prevalge su quello ordinario** dell'[art. 9, TUIR](#). Le **risposte a interpello n. 552/E/2021 e n. 180/E/2025** hanno, inoltre, chiarito che il **regime di cui all'art. 175**, applicabile ai conferenti che operano nella sfera di impresa commerciale, **prevalge su quello dell'art 177, comma 2, TUIR**. L'ufficio non si è mai espresso in merito alla prevalenza dell'[art 177, comma 2-bis, TUIR](#) sull'[art. 9, TUIR](#), e di una eventuale **prevalenza del conferimento intracomunitario** ex [artt. 178 e 179, TUIR](#), sull'[art 177](#).

Possiamo ragionevolmente ritenere che, sussistendone i requisiti, **il comma 2-bis prevalga sulla regola generale dell'art. 9** e che il **regime del conferimento intracomunitario** di cui all'[art. 178](#), proprio per la sua specialità, **prevalga sul realizzo controllato**, di cui all'[art 177, comma 2, TUIR](#).

Le **2 norme**, infatti, potrebbero sovrapporsi nel caso in cui uno o più soggetti residenti in Italia conferiscano delle **partecipazioni detenute in una società estera comunitaria in una holding italiana**. Lo step successivo sarà rappresentato dalla **puntuale indicazione del costo**

fiscalmente riconosciuto. Si tratta, tuttavia, di un tema che approfondiremo in successivi interventi.

Modalità di esportazione dei beni ai fini della lavorazione

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Territorialità delle operazioni con l'estero

Scopri di più

In caso di **invio all'estero di beni in conto lavoro**, gli operatori nazionali possono ricorrere:

- all'**esportazione temporanea**; oppure
- all'**esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà**.

Il Dipartimento delle Dogane, riguardo al regime doganale applicabile in caso di **invio in Paesi extra-UE di beni per la lavorazione, senza trasferimento di proprietà**, destinate a essere reintrodotte sottoforma di "prodotti compensatori", ha precisato che **gli operatori economici** (nota n. 1248 del 6 maggio 1997):

- **in alternativa all'adozione del regime del "perfezionamento passivo"**, che consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale dell'UE per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale o parziale dei dazi all'importazione;
- **possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà**, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione, **non sussistendo alcun obbligo di applicare il regime del perfezionamento passivo**, che costituisce soltanto un'agevolazione per il richiedente, il quale ha facoltà di farvi o meno ricorso.

Di conseguenza, è possibile che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla **stregua di un'esportazione definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi**, ai fini IVA, **cessioni all'esportazione**, ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#) ([circolare n. 156/E/1999](#)).

Dal punto di vista IVA, la **non imponibilità** è riconosciuta alle **cessioni all'esportazione**, che richiedono sia **la costituzione o il trasferimento del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul bene, sia il **trasporto/spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario** a cura o a nome del cedente, ovvero a cura o a **nome del cessionario non residente**, a seconda che l'esportazione rientri nella fattispecie della [lett. a\) o della lett. b\) del comma 1 dell'art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#).

In pratica, la nozione di esportazione ai fini doganali è **più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA**, in quanto **l'esportazione doganale richiede la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE**, mentre ai fini IVA – come accennato – assume rilevanza la “cessione all'esportazione”, che avviene quando, unitamente al trasporto/spedizione del bene fuori dal territorio comunitario, avviene il **trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul medesimo bene** ([risposta a interpello n. 34/E/2025](#)).

In merito agli **oneri documentali e di registrazione da osservare al fine di superare la presunzione di cessione** di cui all'[art. 1, D.P.R. n. 441/1997](#), l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 855/E/2021](#), ha ribadito che la presunzione **non può considerarsi superata con l'emissione di una fattura “pro-forma”, dovendo essere utilizzato:**

- un **documento contabile**, consistente in un'apposita “**lista valorizzata su carta intestata**” (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da **registrare in uno specifico registro** tenuto e conservato ai sensi dell'[art. 39, D.P.R. n. 633/1972](#);
- il **documento di trasporto o di consegna**, di cui all'[art. 1, comma 3, D.P.R. n. 472/1996](#), senza **necessità di annotarlo nel predetto registro**, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del richiamato [art. 39, D.P.R. n. 633/1972](#), di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili).

Per garantire la **corrispondenza tra effetti fiscali ed effetti civilistici ed evitare ipotesi di vendita fittizia e conseguenti irregolarità fiscali**, in caso di invio dei beni al di fuori della UE senza il trasferimento della proprietà, è **necessario assicurarsi che**, ai fini IVA, l'operazione descritta **non appaia come una cessione all'esportazione**, ai sensi dell'[art. 8, D.P.R. n. 633/1972](#).

Pertanto, la [risposta n. 855/E/2021](#) ha confermato che la documentazione presentata dall'esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva – vale a dire la “lista valorizzata” e il documento di trasporto – deve essere “**invalidata**” con la dicitura “**non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972**”.

Considerato che **l'operazione di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà** non attribuisce all'operatore nazionale il beneficio della non imponibilità, la stessa è **irrilevante ai fini della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale** ([risoluzione n. 19/E/2002](#)).

La nuova disciplina dell'azione di riduzione degli immobili donati

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Casi pratici di creazione del trust dopo la riforma dell'imposta di successione

Scopri di più

Il **26 novembre 2025** è stato approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*” (**DDL Semplificazioni**), il quale contiene, tra le sue novità, dei cambiamenti significativi sulla **disciplina della circolazione dei beni di provenienza donativa**.

Nello specifico, l'art. 44 del DDL va a **modificare** gli [artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690, c.c.](#), aventi a oggetto la **disciplina dell'azione di riduzione dei beni donati**.

L'**azione di riduzione della donazione** è un rimedio **esperibile dagli eredi legittimi** per ottenere la **reintegrazione della rispettiva quota**, qualora ritengano che sia stata **lesa dall'atto di liberalità** posto in essere dal *de cuius*.

In base alla normativa di cui sopra, **nel caso in cui un donatario avesse alienato a terzi un immobile ricevuto in donazione, gli acquirenti potevano essere obbligati a restituirlo agli eredi legittimi in caso di esercizio dell'azione di riduzione**. Tale previsione aveva creato **incertezze nel mercato immobiliare**, disincentivando l'acquisto di immobili donati per il timore di doverli restituire anche a distanza di anni. Inoltre, sempre a fronte di questa eventualità, **gli istituti di credito erano restii nel concedere finanziamenti** o richiedevano garanzie alternative che potevano comportare costi accessori.

La riforma in questione, fortemente voluta dal Consiglio del Notariato, introduce una **modifica significativa** all'[art. 563, c.c.](#), intitolato “*Insolvenza del donatario soggetto a riduzione*”. In primo luogo, la **rubrica viene completamente cambiata**, diventando “*Effetti della riduzione della donazione*”; inoltre, la nuova normativa stabilisce che, **se il donatario ha alienato l'immobile a terzi, gli aventi causa a titolo oneroso non sono più obbligati a restituire il bene nel caso in cui venga esperita di azione di riduzione**. Sarà, infatti, lo stesso **donatario a dover compensare in denaro i legittimari**, nei limiti necessari per reintegrare la **loro quota di legittima**. In caso di **insolvenza del donatario**, spetterà all'**avente causa a titolo gratuito** l'onere di **compensare i legittimari in denaro**, in proporzione al vantaggio ottenuto.

Ulteriore modifica risiede in quanto disposto dall'[art. 561, c.c.](#), laddove viene previsto che, a fronte di **un'azione di riduzione della donazione, i pesi e le ipoteche gravanti sugli immobili donati restano efficaci**. Nel caso specifico, il **donatario dovrà risarcire i legittimari in ragione del conseguente minor valore** e nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. La **medesima disciplina riguarda anche i beni mobili**, registrati e non, gravati da pesi o da ipoteche.

Le modifiche introdotte dal Disegno di Legge varranno **per tutte le successioni aperte in seguito all'entrata in vigore della legge**. Per quanto riguarda le **successioni già aperte**, la **disciplina previgente** continuerà ad applicarsi **se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione**, o se la stessa viene **notificata e trascritta entro sei mesi** dall'entrata in vigore della legge. In alternativa, gli **eredi legittimi hanno la possibilità di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione** entro il medesimo termine.

Va segnalato che anche **il termine per trascrivere l'azione di riduzione**, previsto dall'[art. 2652, c.c.](#), viene modificato dal Disegno di Legge **da 10 a 3 anni**.

Le novità apportate dal Disegno di Legge sono particolarmente rilevanti, soprattutto nel **panorama immobiliare dei beni di origine donativa**. Infatti, chi comprerà un immobile oggetto di donazione avrà maggiore sicurezza e **non correrà il rischio che lo stesso gli venga sottratto anche a distanza di anni**. Inoltre, sarà anche **più semplice ottenere l'accesso al credito** per ottenere eventuali finanziamenti presso le banche. Questi cambiamenti porteranno senz'altro a far sì che **gli immobili provenienti da donazioni divengano più facilmente commerciabili**.

CONTENZIOSO

Improponibile l'accertamento negativo nel processo tributario

di Fabio Campanella

OneDay Master

Nuovo contenzioso tributario: il ricorso primo grado

Scopri di più

L'[art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973](#), nell'attuale formulazione in vigore prevede che **l'estratto di ruolo non è impugnabile**, mentre nel caso di **invalida notifica della cartella di pagamento**, questa può essere impugnata unitamente al ruolo qualora dalla **predetta richiesta di pagamento possa derivare un pregiudizio al contribuente** in specifiche e isolate fattispecie identificate dalla norma. Il citato comma è stato oggetto di numerose recenti riformulazioni, visto che dopo essere stato inserito nell'articolato normativo dall'[art. 3-bis, D.L. n. 146/2021](#) (conv. Legge n. 215/2021), è **stato riformulato come attualmente in vigore** dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 110/2024](#).

La Corte di Cassazione, con l'[ord. n. 29002/2025 del 3 novembre 2025](#) è stata chiamata a decidere sull'ammissibilità di un'azione impugnatoria proposta **dinanzi alla Giurisdizione tributaria** che, mediante la contestazione del ruolo, fosse volta a **far dichiarare la prescrizione del credito erariale** mediante un'azione di accertamento negativo.

Il Supremo Collegio, escludendo la proponibilità di una siffatta azione, ha chiarito che **il precedente orientamento di legittimità**, adottato dalla [sent. n. 19704/2015](#) a Sezioni Unite del 2 ottobre 2015, è stato superato dalle **citato modifiche normative** all'[art. 12, D.P.R. n. 602/1973](#), sopra richiamate. Detto orientamento riconosceva **l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo** emesso dall'agente della riscossione in quanto, secondo le Sezioni Unite, l'impugnabilità di un **atto non notificato unitamente all'atto successivo notificato** e riconosciuto impugnabile dall'[art. 19, D.Lgs. n. 546/1992](#), non costituiva l'unica possibilità per **far valere l'invalidità della notifica** di un atto del quale il contribuente fosse comunque venuto **legittimamente a conoscenza**, visto che non poteva essere esclusa la possibilità di contestare anche subito l'invalidità stessa dell'atto in assenza di un'azione della riscossione già avviata che rendesse immediata la **necessità di tutela giudiziaria**, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale **era ritenuta comprimibile, ritardabile**, resa più difficile o gravosa solo ove ricorresse una stringente necessità di garanzia di diritti o interessi di pari rilievo, **rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione**.

In particolare, la Corte con la pronuncia in commento ha chiarito che *«le Sezioni Unite, del resto chiamate a pronunciarsi sulla nuova disposizione, hanno evidenziato che il **principio della tutela***

immediata, affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, è superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava; hanno, altresì, chiarito che il legislatore, con la modifica normativa, nel regolare specifici casi di azione «diretta», ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri, di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi plasmi l'interesse ad agire; hanno, pertanto, ribadito che, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile».

Le Sezioni Unite della Cassazione, in precedenza tornate sul tema con la [sent. n. 12459/2024](#), hanno evidenziato che, relativamente alla novella normativa del richiamato [art. 12](#) in tema di **riscossione coattiva mediante ruolo**, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento che si assuma **invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo** – come previsti dal sopra citato [comma 4-bis dell'art. 12](#) – **non comportano un difetto di tutela per il contribuente**, in considerazione del riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella [sent. n. 190/2023](#), i **rimedi a un eventuale vulnus** richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella **discrezionalità del Legislatore**.

Il Supremo Collegio ha pertanto chiarito che la **pretesa di invocare la sussistenza dell'interesse ad agire per far valere** la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella, pur in mancanza di un atto impugnabile, si risolve nella **richiesta di esercitare quell'azione di accertamento negativo** che è, tuttavia, **carente dei presupposti richiesti dal Legislatore** con la nuova formulazione della norma del citato [art. 12](#), che ha plasmato proprio **l'interesse ad agire nella fattispecie in esame**. I **casi di impugnazione** previsti dalla nuova disciplina – secondo i giudici di legittimità – **sono tassativi** e, pertanto, **insuscettibili di interpretazione** e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva; del resto, il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, **evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa**, in quanto laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di **pagamento sia stata omessa o sia invalida**, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, **o alternativo all'esecuzione**.

Alla luce della **richiamata linea interpretativa di legittimità**, quindi, in un caso analogo a quello in esame e **in assenza di un atto autonomamente impugnabile** dinanzi alla Giurisdizione tributaria normativamente individuato, appare prudente a parere di chi scrive, **valutare attentamente presso quale Giurisdizione rivolgere l'azione oppositiva** e prendere in considerazione la possibilità di introdurre in via prioritaria e principale le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, disciplinate dagli [artt. 615, 617 ss., c.p.c.](#), onde evitare una declaratoria di inammissibilità dell'azione **in sede tributaria per carenza dell'interesse ad agire**.

EcNews cambia veste: un quotidiano, tre anime per i professionisti

di **Milena Montanari**



Un progetto che evolve con le professioni

Dal mese di gennaio EcNews cambia profondamente. Non si limita a rinnovare la sua veste: ripensa il modo di accompagnare il lavoro quotidiano di Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro.

L'informazione tecnica diventa un percorso, un luogo unico articolato in tre aree che si parlano, si completano e aiutano il professionista a orientarsi nella complessità normativa. Un cambiamento che nasce da un'esigenza semplice: offrire un aggiornamento più vicino alla pratica, più organico, più utile.

Area Fiscale: dove l'interpretazione incontra l'operatività

Entrare nell'Area Fiscale significa ritrovare un linguaggio familiare, ma in una forma più ordinata e immediata. Qui l'attenzione non è soltanto sulla norma, ma sulle sue conseguenze: come si modificano gli adempimenti, quale impatto producono interventi legislativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali, cosa implica un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nel lavoro dello Studio.

Gli articoli non raccontano semplicemente la fiscalità: la traducono in scelte operative, con analisi dei decreti-legge, dei decreti legislativi, delle circolari e dei documenti di prassi, fino ai temi centrali del TUIR e dell'IVA.

Area Lavoro: l'aiuto concreto nella complessità quotidiana

L'Area Lavoro ha una vocazione immediata: essere uno strumento utile a chi deve affrontare normative in evoluzione, scadenze, interpelli, indicazioni dell'INPS e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli articoli nascono spesso dai casi ricorrenti dello Studio: dalla gestione di un nuovo



adempimento a un chiarimento sulla contrattazione collettiva, dagli effetti di una risposta interpretativa alla lettura delle sentenze che incidono sulle relazioni di lavoro.

La logica è semplice: offrire contenuti che aiutino a risolvere problemi concreti, con schemi, esempi e percorsi di lettura pensati per chi deve mettere subito mano ai processi.

Area Legale: un supporto operativo per avvocati e Studi

L'Area Legale si concentra sulle tematiche più rilevanti per gli Avvocati e per gli Studi che operano nel diritto civile, societario e commerciale.

Non cerca l'astrazione: privilegia l'aspetto pratico. Le analisi riguardano le norme, le interpretazioni più recenti, le decisioni della Corte di cassazione civile e penale, e gli sviluppi collegati al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'obiettivo è chiaro: offrire un quadro utile a comprendere le implicazioni operative delle novità giuridiche, senza sovraccaricare il lettore. Una sezione essenziale, costruita per chi cerca aggiornamento affidabile e applicabile al lavoro quotidiano dello Studio legale.

Un quotidiano che cresce con i professionisti

Le tre aree compongono un unico spazio editoriale, dove i contenuti sono organizzati con maggiore chiarezza e la navigazione diventa più intuitiva. Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro trovano un punto di riferimento comune, pur mantenendo ciascuno un percorso dedicato e riconoscibile.

EcNews avvia così una nuova fase della sua storia: un quotidiano che evolve insieme ai professionisti, che li sostiene nel comprendere le norme e nell'applicarle, che cresce per diventare ogni giorno uno strumento più utile.